

La Suprema Corte in tema di stato di necessità e occupazione abusiva di un immobile.

(Cass. Pen., sez. II, sent. 2 maggio - 7 giugno 2019, n. 25225)

L'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VERGA Giovanna - Presidente -

Dott. ALMA Marco M. - rel. Consigliere -

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere -

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere -

Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.R., nato a (OMISSIS);

C.A., nata a (OMISSIS);

G.R., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/10/2017 della Corte di Appello di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALMA Marco Maria;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. SECCIA Domenico, che ha concluso chiedendo  
dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;  
udito il difensore degli imputati, avv. IMPIERI Deborah in  
sostituzione dell'avv. VILLARI Giovanni, che ha concluso  
riportandosi ai motivi di ricorso dei quali ha chiesto  
l'accoglimento.

#### RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19 ottobre 2017 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza in data 2 ottobre 2013 del Tribunale della medesima città con la quale C.R., C.A. e G.R. erano stati dichiarati colpevoli in concorso tra loro del reato di invasione di edificio (artt. 110,633,639-bis c.p.) per avere arbitrariamente invaso al fine di occuparlo un appartamento (ex (OMISSIS)) di proprietà del Comune e condannati a pena ritenuta di giustizia.

Il reato risulta accertato in data 1 giugno 2010 con condotta in atto.

2. Ricorre per Cassazione, con atto unico, avverso la predetta sentenza il difensore degli imputati, deducendo:

2.1. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 54 c.p..

Rileva, al riguardo, la difesa dei ricorrenti che nel caso in esame avrebbe dovuto ritenersi sussistente la scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p. avendo gli imputati posto in essere l'occupazione dell'immobile in presenza di una temporanea e contingente esigenza abitativa, stante lo stato di gravidanza della signora C.A. e la situazione di indigenza del nucleo familiare attesa l'invalidità al 100% del signor C.R. tale da impedirgli di svolgere attività lavorativa.

2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 633 c.p. non avendo adeguatamente motivato i Giudici del merito in ordine alla prova dell'esistenza in capo agli imputati dell'elemento soggettivo del reato in contestazione che non poteva essere semplicemente presunto.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Fermo restando che non è in discussione il fatto materiale che gli imputati abbiano invaso e continuato ad occupare nel tempo l'appartamento di proprietà del Comune di Messina e di cui all'imputazione, va detto che la Corte di appello ha preso in considerazione le argomentazioni difensive (in questa sede riproposte) circa lo stato di necessità addotto dagli imputati e, con motivazione congrua e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia, ha escluso nel caso in esame la ricorrenza della scriminante di cui all'art. 54 c.p. evidenziando, con una valutazione in fatto non suscettibile di revisione in sede di legittimità, l'inesistenza di una assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo.

Questa Corte di legittimità ha, infatti, già avuto modo di chiarire che "L'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia" (Sez. 2, n. 28067 del 26/03/2015, Antonuccio, Rv. 264560) e, ancora, che "In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate" (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza della scriminante, invocata dal ricorrente in ragione dello stato di gravidanza del coniuge e ha, altresì, ritenuto irrilevante la circostanza che il precedente assegnatario dell'immobile lo avesse liberato in favore dell'imputato, spettando tale funzione all'ente pubblico preposto) (Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296).

2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Se, infatti, è ben vero che i Giudici del merito non hanno motivato sulla esistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 633 c.p. non può tuttavia non evidenziarsi che la sussistenza dell'elemento stesso è di palmare evidenza sol che si pensi da un lato che neppure la difesa dei ricorrenti ha dedotto un elemento in forza del quale dovrebbe escludersi tale elemento soggettivo

e, dall'altro, che certamente gli imputati non potevano ignorare che l'immobile occupato era di proprietà di altri, che non avevano alcun titolo diretto o derivato per procedere all'occupazione, che la protrazione nel tempo dell'occupazione ha depauperato il diritto di godimento non solo del proprietario ma anche di coloro che, ricorrendone le condizioni di legge e ragionevolmente trovandosi nelle medesime condizioni di indigenza, vantavano una legittima aspettativa di assegnazione dell'alloggio.

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quanto a ciascuno di essi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa di Euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2019

.

